

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DELL'8 MARZO 2012

## COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUSO RENATO SEGUITO GARA GAVORRANO/VIBONESE DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20.2.2012)

La società U.S. Gavorrano ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitte al signor Buso Renato, seguito gara Gavorrano/Vibonese del 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20 febbraio 2012), perché al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, avvicinava l'arbitro e, dopo aver pronunciato una espressione blasfema, rivolgeva allo stesso una frase irraguardosa; lo stesso ripeteva il predetto comportamento anche nei confronti di un assistente arbitrale che afferrava per un braccio cercando di trascinarlo verso gli spogliatoi, a ciò impedito dall'intervento dell'arbitro e dei propri dirigenti (espulso).

La ricorrente lamenta la decisione del Giudice Sportivo e ricostruisce i fatti accaduti in modo del tutto diverso da quelli riportati nel referto arbitrale.

Chiede pertanto l'annullamento della pena o, in subordine, una sensibile riduzione della stessa.

Il signor Buso chiede di essere sentito e nella esposizione avanti codesta Corte lamenta che il fatto non può essere accaduto perché egli non ha mai usato in passato espressioni blasfeme.

La Corte, pertanto ha contattato l'arbitro della gara il quale ha confermato gli accadimenti già esposti.

La Corte ritiene la decisione del Giudice Sportivo congrua in relazione al comportamento del Sig. Renato Buso, riportato nel referto arbitrale il quale, come più volte ricordato da codesta Corte, costituisce prova privilegiata.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE MARCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SPAL DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Davide Marchini.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Lumezzane/Spal del 19.2.2012, il Marchini colpiva con una testata sul naso un avversario provocandogli un taglio con fuoriuscita di sangue.

Avverso tale provvedimento il Marchini ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.2.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Marchini, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI:**

– **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 27.3.2012 AL SIG. VETRINI FILIPPO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE;**

– **LA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PULINA MICHELE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIGOR LAMEZIA DEL 4.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 5.3.2012)

Con preannuncio di reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, del 6.3.2012, l'U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (GR), ha manifestato la volontà di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., avverso la squalifica del proprio calciatore, signor Michele Pulina, per 2 giornate effettive di gara, nonché nei confronti della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale, fino a tutto il 27.3.2012, al dirigente Filippo Vetrini, comminate loro dal Giudice Sportivo con la motivazione "per atto violento verso un avversario a gioco fermo" (il Pulina) e "per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara; al termine della stessa, nella zona antistante gli spogliatoi, assumeva atteggiamento platealmente rivolto a fomentare ulteriori proteste (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all'arbitro, espulso)" (il Vetrini).

Con memoria pervenuta, via fax l'8.3.2012, la società ha esposto i propri motivi di doglianza.

In particolare, la società - offrendo prova televisiva - contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Pulina in quanto lo stesso, asseritamente, avrebbe colpito il proprio avversario non a gioco fermo ma in una fase concitata dell'azione e senza procurargli conseguenze fisiche.

Si duole, altresì, dell'eccessiva afflittività della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto ad altra azione, parimenti o addirittura più violenta, posta in essere da calciatore della Virtus Lamezia e sanzionata con la squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Per quanto riguarda la condotta addebitata al dirigente la reclamante sostiene che l'arbitro non avrebbe riportato, in sede di refertazione, frasi ingiuriose rivolte da giocatore avversario al signor Vetrini in tre distinte circostanze e che lo stesso dirigente, una volta espulso, avrebbe tempestivamente ottemperato senza protestare.

Al termine della gara, poi, lo stesso non avrebbe affatto incitato i sostenitori a protestare, tenendo un atteggiamento irrispettoso e antisportivo e l'arbitro, a causa della confusione esistente, avrebbe addebitato al dirigente Vetrini frasi e comportamenti altrui.

Si chiede, in conclusione, che entrambe le sanzioni siano ridotte.

Istruito il ricorso la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione, su richiesta della società, del signor Vetrini e del presidente dell'U.S. Gavorrano, signor Balloni.

In via preliminare ad ogni valutazione, la Corte dispone la separazione del ricorso proposto in due distinti appelli e, preso atto che in sede di discussione la società ha precisato di aver presentato ricorso con procedura d'urgenza al solo fine di evitare che la decisione riguardante il calciatore Pulina fosse tardiva e, ove favorevole, priva di sostanziale effetto in ragione del turno infrasettimanale di campionato già tenutosi alla data odierna, ritiene i ricorsi ammissibili quale rimedi ordinari, valutando la qualificazione apposta "con procedura di urgenza" come errore scusabile ed avente solo un fine meramente sollecitatorio.

Ciò posto, la Corte, esaminata la documentazione versata in atti esprime, in primo luogo, il convincimento che non può ammettersi la prova televisiva offerta dalla società, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale "*Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione*".

La disposizione che precede è di chiara interpretazione e pone un invalicabile limite all'utilizzo della prova televisiva ai soli casi di possibile discrasia tra il soggetto allontanato dal terreno di gioco e l'effettivo responsabile della condotta addebitata al primo.

Avuto riguardo a quanto precede, la prova non può essere ammessa in quanto la fattispecie in esame è sicuramente diversa.

Nel merito delle due condotte vagliate dal Giudice di prime cure la Corte esprime il convincimento che esse siano state correttamente valutate e che le sanzioni irrogate siano congrue e condivisibili.

Entrambe trovano la loro ragione giustificatrice nel referto arbitrale che, come è ampiamente noto, gode di fede privilegiata, ai sensi dell'art. 35 comma 1 C.G.S., né le generiche e argomentazioni addotte in sede difensiva possono assumere una qualche efficace valenza idonea a contrastare quanto riportato, ivi compresa la denunciata disparità di trattamento con altra fattispecie non sovrapponibile.

In relazione al fallo commesso dal giocatore Pulina, non può dubitarsi che, tecnicamente, la palla trattenuta (o in possesso) da un calciatore a terra costituisca causa di interruzione del gioco, per cui non è errato affermare, come ha fatto il Giudice di prime cure, che il gioco era (o fosse da considerarsi) fermo. Ora, a gioco fermo, salire sulla gamba di un calciatore a terra costituisce, indubitabilmente, un atto violento, punito, ex art. 19.4 C.G.S. con la sanzione minima della squalifica per 3 giornate di gara, salva l'applicazione di circostanze attenuanti, come è evidentemente avvenuto ad opera del Giudice di prime cure.

Quanto precede depone, perciò, sia per la correttezza della rubricazione dell'atto posto in essere dal Pulina che per la misura della sanzione irrogata.

Lo stesso convincimento esprime la Corte all'esito della valutazione della condotta ascritta al dirigente Vetrini, responsabile di più azioni gravemente offensive e verbalmente violente, idonee a causare più gravi conseguenze qualora i suoi incitamenti fossero stati raccolti dai tifosi.

Nessun rilievo ha il mancato, puntuale referto delle espressioni usate dal dirigente essendo la loro sintesi definitiva ampiamente sufficiente a comprendere e qualificare come significativamente anti-giuridico il suo comportamento.

Solo la mancanza di una concreta attuazione delle oltraggiose ed antisportive espressioni giustifica, ad avviso di questa Corte, una più severa sanzione per un comportamento inqualificabile, tenuto da un soggetto che è venuto radicalmente meno alla sua funzione di addetto all'ospitalità e tutela del direttore di gara.

Pienamente condivisibile è, per quanto precede, la sanzione irrogata al dirigente Vetrini che merita, perciò conferma.

In conclusione i ricorsi proposti dall'U.S. Gavorrano debbono essere respinti.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto) in due distinti appelli, considerandoli entrambi ordinari e non d'urgenza, li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**4. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLÈ A SEGUITO DELLA GARA PISA/TERNANA DEL 5.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6.3.2012)

La società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Angelo Raffaele Nolè seguito gara Pisa/Ternana del 5.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 6 marzo 2012), in quanto, secondo quanto riportato dal Collaboratore della Procura Federale, il calciatore de quo, al rientro negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo, nel sottopassaggio, colpiva con una gomitata al volto il calciatore n. 3 del Pisa, Benedetti Amedeo.

La ricorrente lamenta una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 comma 1/1.1 – 1.3 e 1.4 C.G.S.. In particolare evidenzia che tale condotta è stata segnalata da un rappresentante della Procura Federale e non dall'arbitro il cui referto costituisce prova privilegiata. Inoltre, afferma la ricorrente, la procedura di segnalazione non è stata effettuata secondo le predette norme.

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento della sanzione inflitta per l'inammissibilità della segnalazione dei fatti, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte, letto il ricorso ed udite le parti, rileva un errore e/o mancanza di interpretazione da parte della ricorrente di quanto disposto dai commi 1/1.1 – 1.3 dell'art. 35 C.G.S. ove è chiaramente precisato che “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare **altresì** ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”.

Il tenore letterale dell'art. 35, punto 1.3, letto congiuntamente al punto 1.1 lascia intendere che il legislatore voleva attribuire, come in effetti ha attribuito, valore di prova privilegiata al referto degli arbitri e suoi assistenti, attribuendo valore di elemento di prova a tutti gli altri documenti, cartacei o audiovisivi, dei quali il Giudice Sportivo può venire in possesso.

La fattispecie de qua si incardina pertanto perfettamente all'interno del sistema delle prove previsto nell'art. 35 C.G.S. ove da una parte esistono prove privilegiate che possono essere confutate solo in base alle regole del medesimo art. 35, dall'altra esiste una serie di elementi di prova, liberamente valutabili nella forma, nella sostanza e nel merito dal Giudice Sportivo in ogni stato e grado del provvedimento giudiziario sportivo.

Pertanto codesta Corte, richiamando i poteri degli Organi della Giustizia sportiva di cui all'art.34, comma 4, C.G.S., e la regolarità di quanto adempiuto ai sensi dell'art.35, comma 1.3 del predetto Codice, conferma la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 28 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete